

N. 17548 Repertorio

N. 8370 Raccolta

VERBALE D'ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventitre del mese di aprile

23-4-2018

Alle ore 18,30.

In Soresina nella casa in via Cairoli n. 17..

Dinnanzi me Dott. GIOVANNI CORIONI, Notaio in Cremona, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Cremona e

Crema senza testimoni, è presente il signor:

DEMARIA Luca, nato a Soresina, il giorno 26 maggio 1978 domiciliato per la carica di cui infra a Soresina, via Cairoli n. 17 dirigente.

Detta persona, della cui identità personale io notaio sono certo e che mi dichiara di intervenire nella veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società:

"ASPM SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.", con sede in Soresina, via Cairoli n. 17, capitale sociale deliberato e sottoscritto per Euro 60.000,00 (sessantamila virgola zero zero) interamente versato , avente il seguente numero di codice fiscale e di iscrizione al Registro delle Imprese di Cremona: 01435010192 R.E.A. 171313;

mi richiede di redigere il verbale dell'assemblea straordinaria di detta società qui ed ora riunitasi in forma totalitaria, pur in assenza di regolare convocazione, per deliberare

**REGISTRATO
ALL'AGENZIA DELLE
ENTRATE - UFFICIO DI
CREMONA**

In data 07/05/2018

al N. 5252

Serie 1T

Esatti €. 356,00

**ISCRITTO
AL REGISTRO DELLE
IMPRESE**

di Cremona

in data 09.05.2018

Protocollo N. 7829/2018

sul seguente Ordine del Giorno, preventivamente concordato dai soci:

- modifica statuto.

Aderendo a tale richiesta io Notaio do atto dello svolgimento dell'assemblea come segue:

ai sensi dell'art. 23) dello statuto, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, assume la presidenza dell'assemblea il comparso signor DEMARIA Luca che, confermatomi quale redattore del presente verbale, constata che:

- sono presenti in Assemblea, in proprio o per deleghe regolarmente formate tanti soci che rappresentano l'intero capitale sociale, come risulta dall'elenco soci che mi consegna e che firmato dallo stesso Presidente e da me notaio si allega al presente atto sotto la lettera =A=;

- è presente l'intero Consiglio di Amministrazione nelle persone del componente medesimo e dei Consiglieri Chiappani Tiziano e Bignami Laura;

- che non vi è Organo di Controllo;

- che tutti i soci intervenuti sono regolarmente iscritti al Registro Imprese

Ciò constatato e dato atto che si è provveduto a tutti gli adempimenti di legge e di statuto, il Presidente dichiara che l'assemblea è regolarmente costituita in forma totalitaria ed idonea a deliberare su quanto all'ordine del giorno.

Passando alla trattazione dell'Ordine del Giorno, il Presiden-

te premette agli intervenuti quanto segue:

-- la società "ASPM SERVIZI AMBIENTALI S.R.L." è una società a partecipazione interamente pubblica;

--- l'art. 3-bis, del D.L. 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modifiche nella Legge del 14 settembre 2011 n. 148 e s.m.i. e l'art. 200 del D.Lgs. n. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. attribuiscono alle Regioni l'individuazione delle modalità di organizzazione territoriale e di affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ivi compresa l'individuazione dell'ente titolare della funzione di affidare la gestione del medesimo servizio;

--- l'art. 200, comma 7, del citato D.Lgs. n. 152/2006 riconosce alla Regione la facoltà di "adottare modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali laddove predispongano un piano regionale dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento ai criteri generali e alle linee guida riservati, in materia, allo Stato ai sensi dell'articolo 195";

--- la Regione Lombardia si è avvalsa della facoltà ad essa riconosciuta dal sopra richiamato art. 200, comma 7, del D.Lgs. n. 152/2006, come ribadito dal Programma Regionale di Gestione Rifiuti, approvato con D.G.R. n. 1990 del 20 giugno 2014;

--- con gli articoli 15 e 2, comma 6, della L.R. Lombardia del

12/12/2003 n. 26 e s.m.i , il legislatore regionale ha infatti attribuito ai Comuni lombardi la funzione di organizzazione e affidamento del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani;

--- la L.R. Lombardia n. 26/2003 promuove tuttavia la gestione associata dei servizi pubblici locali, ivi incluso il servizio rifiuti urbani, allo scopo di raggiungere livelli ottimali di erogazione dei predetti servizi;

--- l'art. 202 del D.Lgs. n. 152/2006 e l'art. 2, comma 6, della L.R. Lombardia n. 26/2003 prevedono che l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani, al pari degli altri servizi pubblici locali di rilevanza economica, avvenga nel rispetto della normativa europea;

-- l'art. 5 del D.Lgs. del 18 aprile 2016 n. 50 (attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE in materia di contratti pubblici, in vigore dal 20 aprile 2016) ha accolto alcuni principi già consolidati nella giurisprudenza europea e nazionale in materia di affidamento in house, rendendo espressi, tra l'altro, i seguenti requisiti in merito:

a) le amministrazioni aggiudicatrici (nel caso di ASPM, gli enti locali soci) devono esercitare sulla persona giuridica di cui trattasi (ASPM) un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;

b) oltre l'80% (ottanta per cento) delle attività della persona giuridica controllata deve essere effettuata nello svol-

gimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice di cui trattasi;

c) nella persona giuridica controllata non deve esserci alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati U.E., che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata. Per quanto attiene al requisito del controllo analogo, il succitato art. 5 dispone che esso sussiste quando l'amministrazione esercita sulla società affidataria "un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata";

--- la stessa disposizione specifica poi che, qualora la persona giuridica affidataria abbia più di un partecipante, il controllo analogo c.d. "congiunto" si ha quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti (singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti);

b) tali amministrazioni aggiudicatrici sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obietti-

vi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica;

c) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti;

--- analogamente, l'art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016 prevede che le società in house ricevano affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata.

Tutto ciò premesso il Presidente nella indicata qualità, alla luce del quadro normativo medio tempore intervenuto, in special modo della nuova disciplina sulle società a partecipazione pubblica contenuta nel D.Lgs. n. 175/2016, ricorda agli intervenuti che si è reso necessario operare alcune importanti modifiche allo Statuto attualmente vigente della società, al fine di rendere lo stesso più conforme alle previsioni ivi contenute.

In conseguenza ricorda che è stato elaborato un nuovo testo di statuto sociale, nella versione composta da n. 37 (trentasette) articoli già da tempo consegnata ai soci, discussa con gli

stessi ed infine già approvata dagli organi deliberanti di ciascun Comune socio, versione che mi consegna e che allego al presente atto sotto la lettera =B=, sottoscritto dalla parte e da me notaio.

Il Presidente, anche nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, assicura poi l'eseguibilità legale dell'intera operazione.

Poiché nessuno dei soci chiede la parola (in ragione del fatto che il testo è già ben noto a tutti i soci e, come indicato, già approvato integralmente dai competenti organi deliberanti dei soci stessi), lo stesso Presidente, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società, propone all'Assemblea l'approvazione del seguente testo di deliberazione:

"L'assemblea della società ASPM SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.

- sentita la relazione del Presidente,

delibera di:

a) approvare le modifiche apportate con una unica votazione complessiva;

b) modificare lo statuto sociale nel senso di renderlo adeguato alla nuova disciplina sulle società a partecipazione pubblica contenuta nel D.Lgs. n. 175/2016 come illustrato dall'organo amministrativo;

c) adottare, quindi, il nuovo testo di statuto composto da n. 37 (trentasette) articoli, nella versione allegata al presente

verbale sotto la lettera =B=;

e) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione i più ampi poteri per l'attuazione della delibera testè assunta."

L'assemblea con voto espresso per alzata di mani, all'unanimità approva il testo di deliberazione proposto.

Esaurita così la trattazione dell'ordine del giorno e nessuno prendendo più la parola, il Presidente mi dichiara che lo Statuto sociale vigente, a seguito di quanto deliberato, é quello già allegato al presente atto sotto la lettera =B=, quindi, dichiara terminata l'assemblea alle ore 18,45.

La parte mi dispensa dalla lettura di quanto allegato.

Io

Notaio ho letto questo atto al comparente che, approvatolo, lo sottoscrive alle ore 18,46.

Consta l'atto di due fogli dattiloscritti da persona di mia fiducia e completato a mano da me Notaio per otto pagine.

F.TO LUCA DEMARIA

F.TO GIOVANNI CORIONI, NOTAIO (L.S.)

Comune/Socio	Cognome/Part.	Nome Partecipanti	Qualifica	Codice Fiscale	Presente
Comune di Acquanegra Cremonese	Lanfredi	Luciano	Sindaco	LNFLCN66R18D150N	<i>[Signature]</i>
Comune di Cappella Cantone	Scio	Fabio	Delegato	SCIFBA79B25D150K	<i>[Signature]</i>
Comune di Castelvisconti	Rokoli Sisti	Luigi Alberto	Sindaco Sindaco	SSTLRT60B25L339Y	<i>[Signature]</i>
Comune di Corte de' Cortesi con Cignone	Rottoli	Luigi	Sindaco	RTTLGU51T18B869A	<i>[Signature]</i>
Comune di Crotta d'Adda	Gerrevini	Renato	Sindaco	GRVRNT51B06G721W	<i>[Signature]</i>
Comune di Grumello Cremonese ed Uniti	Scio	Fabio	Sindaco	SCIFBA79B25D150K	<i>[Signature]</i>
Comune di Robecco d'Oglio	Pipperi	Marco Romeo	Sindaco	PPPMCR74R20D150S	<i>[Signature]</i>
Comune di San Bassano	Bassanetti	Cesira	Sindaco	BSSCSR47A47H767Q	<i>[Signature]</i>
Comune di Sesto ed Uniti	Viccardi	Francesca Maria	Sindaco	VCCNFC83C43D150W	<i>[Signature]</i>
Comune di Soresina	Vairani	Diego	Sindaco	VRNDGI77H25I849Z	<i>[Signature]</i>
Comune di Spinadesco	Manfredini	Andrea	Delegato Assessore Comunale Este	MNFNDR66H19D150W	<i>[Signature]</i>

1) dele "Sisti Alberto". Si appone una parola con tre parole cancellate



[Signature]

ALLEGATO =B= AL N. 17548/8370 DI REP.

Statuto "ASPM SERVIZI AMBIENTALI S.R.L."

Art. 1 - Denominazione

E' costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione "ASPM SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.".

Art. 2 - Sede e domicilio dei soci

La società ha sede in Soresina.

L'assemblea o l'organo amministrativo hanno facoltà di costituire e sopprimere agenzie, rappresentanze e sedi secondarie ovunque in Italia.

La variazione dell'indirizzo nell'ambito del territorio dei soci della società è deliberata dall'organo amministrativo che deve depositare apposita dichiarazione presso il Registro delle Imprese.

Il domicilio dei soci (degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati) per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dal Registro delle Imprese.

Art. 3 - Durata

La durata della società è fissata sino al 31 Dicembre 2050, salvo proroga o anticipato scioglimento deliberati dall'assemblea dei soci.

Art. 4 - Oggetto sociale

La società ha per oggetto le seguenti attività:

- a) gestione del ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani, di quelli dichiarati assimilabili agli urbani e degli speciali inerti, intesa quale raccolta, raccolta differenziata, trasporto, recupero e smaltimento, compreso, se necessario, il controllo degli impianti di smaltimento dopo la loro chiusura, la raccolta, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi, rifiuti ospedalieri, rifiuti cimiteriali, rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, rifiuti di imballaggio provenienti da insediamenti industriali e commerciali;
- b) gestione dei servizi preordinati alla tutela, conservazione, valorizzazione della qualità ambientale, alla bonifica ambientale e ripristino igienico - sanitario, senza vincoli di territorialità;
- c) progettazione, realizzazione e gestione di tutti gli impianti necessari al trattamento, alla selezione e allo smaltimento dei rifiuti di cui sopra, con i sistemi tecnologicamente più avanzati;
- d) produzione di energia derivante dal razionale reimpiego dei suddetti rifiuti;
- e) operazioni di qualsiasi tipo destinate a consentire il riuso dei prodotti o il riciclo dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e/o assimilati e la produzione di energia derivante dal razionale reimpiego dei suddetti rifiuti;
- f) spazzamento e lavaggio delle strade e di altri spazi pubblici, comprese le aree pubbliche e/o private, pulizia arenili;

- g) depurazione e trattamento degli scarichi e dei fanghi sia civili che agricoli e/o industriali per conto di Comuni, ovvero di privati;
- h) servizio di rimozione della neve;
- i) pulizia, manutenzione, installazione dei gabinetti pubblici;
- j) promozione, progettazione, ricerca e sviluppo di nuove tecnologie a minor impatto ambientale alle finalità di igiene e bonifica ambientale;
- k) reinserimento nel ciclo produttivo dei rifiuti con caratteristiche di materie prime e seconde, mediante attività di recupero, selezione, stoccaggio e commercializzazione;
- l) gestione di servizi urbani relativi alla tutela del suolo, del sottosuolo, dell'acqua e dell'aria da varie forme di inquinamento e di monitoraggio ambientale;
- m) ogni altro servizio per conto di soggetti pubblici o privati, se ed in quanto inerente all'igiene ed alla bonifica ambientale o comunque di terzi, la cui gestione possa perseguire lo scopo sociale;
- n) accertamento, liquidazione, riscossione dell'imposta e/o della tariffa per l'erogazione dei servizi all'utenza;
- o) effettuare operazioni e servizi di valorizzazione ambientale, in ciò includendo la gestione delle aree verdi, arredo urbano, le attività di bonifica di aree compromesse, terreni e falde mediante tecniche fisiche, chimico/fisiche e biotecnologiche;
- p) gestione parcheggi e segnaletica stradale;
- q) ogni altra attività complementare o comunque connessa con i servizi di igiene urbana.

La Società può svolgere, altresì, attività complementari alle attività sopra indicate, nel rispetto delle normative di settore e della disciplina sulle società a partecipazione pubblica.

Nel caso in cui le attività che precedono formino oggetto di affidamento diretto alla società da parte dei soci nel rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea vigente, l'esercizio di tale attività dovrà essere disciplinato da un contratto di servizio sottoscritto dalla società con il socio affidante.

Nel rispetto della normativa di settore, la Società può inoltre:

- svolgere qualsiasi attività industriale, commerciale, finanziaria e terziaria comunque connessa o complementare a quelle sopra indicate, ivi compreso lo studio, la progettazione, la realizzazione e gestione di impianti specifici, nonché la prestazione di servizi di consulenza tecnica, in favore dei soci;
- stipulare, rinnovare e risolvere, relativamente a beni immobili e beni mobili iscritti e non in pubblici registri, contratti di trasferimento di proprietà, contratti di locazione anche finanziaria ed operativa, di sub-locazione, di

affitto, di noleggio e di concessione in usufrutto di aziende o di rami aziendali;

- acquistare, vendere permutare automezzi ed autoveicoli normali e speciali, di qualsiasi genere, specie, tipo, potenza e portata;

- compiere qualsivoglia operazione industriale, commerciale, mobiliare, immobiliare e finanziaria, ivi compresa l'assunzione e la concessione di prestiti, mutui e finanziamenti in genere, la prestazione di avalli, fideiussioni, ipoteche e garanzie personali e reali, anche a favore di terzi, ad eccezione della raccolta di risparmio tra il pubblico e dell'erogazione del credito, nonché ogni altra operazione che l'Organo Amministrativo ritenesse necessaria o utile per il conseguimento dell'oggetto sociale, purché con lo stesso funzionalmente connessa;

- potrà, infine, assumere e cedere partecipazioni ed interessenze in società, imprese, consorzi e associazioni, aventi oggetti eguali, simili, complementari, accessori, ausiliari od affini ai propri, sia direttamente che indirettamente sotto qualsiasi forma e costituire e liquidare gli stessi soggetti sopra indicati, nonché esercitarne il coordinamento tecnico e finanziario.

Nel rispetto della normativa di settore relativa alle società a partecipazione pubblica, si precisa che la realizzazione dell'oggetto sociale può essere perseguita direttamente, "per conto", in concessione, in appalto o in qualsiasi altra forma, potendo altresì effettuare detta attività a seguito di richiesta di terzi, nonché per mezzo di società controllate, collegate o partecipate di cui la società può partecipare alla costituzione o nelle quali può assumere partecipazioni, nonché in qualsiasi altra forma consentita dalle leggi vigenti.

In ogni caso, la società dovrà perseguire l'oggetto sociale realizzando la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano, in ossequio a quanto previsto dalla normativa nazionale e dell'Unione europea.

Art. 5 - Capitale sociale

Il capitale sociale è di Euro 60.000,00 (sessantamila virgola zero zero) ed è rappresentato da tante quote quanti sono i soci.

Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica quali danaro, beni in natura, crediti, prestazioni d'opera e di servizi precisandosi che in tal caso la polizza di assicurazione o la fideiussione bancaria possono essere sostituite dal socio con il versamento, a titolo di cauzione, del corrispondente importo in danaro presso la società; si applicano in tutti i casi le disposizioni degli articoli 2464, 2465 e 2466 codice civile.

Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del codice civile.

Salvo il caso di cui all'articolo 2482-ter codice civile, gli

aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi.

Ai sensi dell'art. 2468 codice civile l'assemblea può deliberare che partecipazione e diritti siano stabiliti in misura non proporzionale ai conferimenti.

Art. 6 Versamenti e finanziamenti ai soci

La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Nelle ipotesi ivi previste si applica l'art. 2467 codice civile.

Art. 7 Strumenti finanziari

La Società, con delibera da assumersi da parte dell'assemblea dei soci, può emettere titoli di debito nei limiti e con le modalità previste dall'assemblea in sede di deliberazione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2483, commi 1 e 3 codice civile.

Art. 8 - Soci: caratteristiche e diritti particolari di natura amministrativa

Possono essere soci della società esclusivamente:

- (a) gli Enti Pubblici locali;
- (b) le società aventi capitale sociale pubblico totalitario costituite dagli Enti Pubblici locali per l'erogazione di servizi pubblici locali.

La partecipazione di capitali privati nella Società non è ammessa, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati prescritte dalla legislazione nazionale, in conformità dei Trattati Europei e che non comportino in ogni caso l'esercizio di un'influenza determinante sulla Società.

La cessione, a qualunque titolo, delle partecipazioni sociali della società ad un soggetto diverso da un ente locale, ovvero la costituzione di diritti reali o di garanzia sulle quote a favore di un soggetto diverso da un ente locale, potrà avvenire unicamente se prevista dalla normativa suindicata e secondo le procedure ad evidenza pubblica previste dalla normativa applicabile.

In caso di inosservanza delle norme stabilite dal presente articolo, la proprietà della partecipazione sociale non avrà efficacia nei confronti della società e gli amministratori dovranno rifiutare l'iscrizione nel libro soci del nominativo del socio proprietario della partecipazione sociale ovvero cancellare dal libro soci il nominativo del socio la cui forma giuridica sia divenuta, successivamente all'acquisto della partecipazione sociale, incompatibile con le previsioni del presente articolo.

I soci che affidano direttamente alla società un servizio pubblico locale acquistano la qualità di "socio affidante" contestualmente all'esecutività della delibera di affidamento del servizio e per tutta la durata dell'affidamento.

Ai "soci affidanti" sono attribuiti i poteri di controllo analogo di cui all'art. 23 del vigente statuto sociale.

L'acquisto della qualità di socio comporta accettazione incondizionata dei meccanismi di controllo analogo, congiunto e differenziato previsti dal presente atto, dalla convezione per la gestione dei servizi pubblici locali, dai contratti di servizio e dalle altre deliberazioni eventualmente adottate dagli organismi di controllo.

Art. 9 - Trasferimento delle quote: prelazione e gradimento

Le quote sono liberamente trasferibili tra soci, intendendosi per trasferimento qualsiasi atto, a titolo oneroso e/o gratuito, di trasferimento della proprietà delle quote ovvero di costituzione di diritti reali o di garanzia su di esse.

Nel caso di trasferimento per atto tra vivi della quota a terzi non soci, anche a titolo gratuito, occorrerà in ogni caso il consenso dei soci non cedenti, oppure l'esperimento della seguente procedura.

Il socio che intende, in tutto o in parte, cedere o trasferire la propria quota, deve comunicare la propria decisione a tutti gli altri soci a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno spedita all'indirizzo risultante dal libro soci indicando le generalità del cessionario, il corrispettivo richiesto, anche in caso di donazione, le condizioni e i termini della cessione.

Entro il termine di decadenza di trenta giorni da tale notizia, gli altri soci possono esercitare il diritto di prelazione in proporzione alle quote possedute comunicando per iscritto, al domicilio del socio cedente risultante dal libro soci, l'intenzione all'acquisto e l'accettazione o la contestazione del prezzo richiesto.

Ove taluno dei soci non potesse o non intendesse esercitare il diritto di prelazione, tale diritto potrà essere esercitato pro-quota, dagli altri soci.

In caso di esercizio del diritto di prelazione da parte di uno o più soci:

- se vi è accettazione del prezzo richiesto, il contratto si intende concluso nel momento in cui il socio viene a conoscenza dell'avvenuto esercizio del diritto di prelazione da parte degli altri soci;

- in caso di contestazione del prezzo richiesto, il valore della quota sarà determinato dall'Organo Arbitrale, con i criteri di cui all'art. 10, all'uopo nominato in ossequio a quanto stabilito dall'art. 36 del presente statuto.

Entro quindici giorni dalla comunicazione dell'esercizio del diritto di prelazione con accettazione del prezzo ovvero dalla decisione definitiva sul valore della quota, le parti dovranno ripetere il contratto nelle forme richieste dalla legge con contestuale pagamento del prezzo convenuto.

È facoltà del cedente rinunciare al richiesto trasferimento, anche a titolo di donazione, sottraendosi all'esercizio del diritto di prelazione, qualora ritenga inadeguato il valore

stabilito dall'Organo Arbitrale, accollandosi, in tal caso, integralmente le spese di procedura che, a tali soli fini, verranno quindi liquidate dall'Organo Arbitrale.

In caso di inosservanza delle norme stabilite dal presente articolo il trasferimento non avrà efficacia verso la società e gli amministratori dovranno rifiutare l'iscrizione nel libro soci del nominativo del socio a favore del quale è avvenuto il trasferimento della quota.

Il trasferimento, a qualunque titolo, delle quote della società, ovvero la costituzione di diritti reali o di garanzia su di esse, è subordinato altresì alla prestazione, da parte dell'assemblea dei soci, del gradimento nei confronti del soggetto giuridico cessionario o a favore del quale è costituito il diritto reale o di garanzia.

Tale consenso è pure necessario nel caso di vendita del diritto di opzione per aumento di capitale sociale.

Il consenso potrà essere negato in modo motivato nel caso in cui il cessionario delle quote o il beneficiario del diritto reale o di garanzia, se soggetto diverso da un Ente pubblico:

- si trovi attualmente o possa trovarsi, direttamente o indirettamente in posizione di concorrenza o conflitto di interessi con la Società;
- rivesta qualità tali che la sua presenza nella compagine sociale o la titolarità da parte sua del diritto reale o di garanzia possa risultare pregiudizievole per la società stessa.

Il gradimento potrà anche essere negato senza motivazione alcuna: solo in tal caso il diniego di gradimento comporterà l'obbligo, per i restanti soci, di acquistare, ovvero di reperire un terzo acquirente, le quote o i diritti di opzione al prezzo offerto, ovvero, in caso di contestazione, che verrà determinato, con i criteri di cui all'art. 10, dall'Organo Arbitrale nominato in ossequio a quanto stabilito dall'art. 36 del presente statuto.

Art. 10 - Recesso

Hanno diritto di recedere i soci che non hanno consentito:

- a) al cambiamento dell'oggetto sociale;
- b) alla trasformazione della società;
- c) alla revoca dello stato di liquidazione;
- d) alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo;
- e) al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo;
- f) al compimento di operazioni che comportano rilevanti modificazioni dei diritti attribuiti ai singoli soci e riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili;
- g) all'acquisizione di una partecipazione sociale da parte di un soggetto diverso da un Ente Pubblico locale esprimendo parere negativo in sede di deliberazione del gradimento ai

sensi di quanto previsto dall'art. 9 del presente statuto.

Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge e nel caso la società sia contratta a tempo indeterminato.

Hanno inoltre diritto di recedere dalla Società i soci affidanti nel momento in cui siano giunti a cessazione (senza rinnovo) gli affidamenti da essi disposti nei confronti della Società.

I soci hanno altresì diritto di recedere dalla società, in relazione ai disposto dell'art. 2469, secondo comma codice civile.

Per l'esercizio del diritto di recesso si applica l'art. 2473 codice civile.

Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti cod. civ., spetterà altresì ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'articolo 2497-quater cod. civ.

I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione che verrà determinato in base al valore residuo dell'ammortamento del costo di acquisto della quota. In caso di disaccordo la determinazione del valore della quota è determinato dall'Organo Arbitrale nominato in ossequio a quanto previsto dall'art. 36 del presente statuto.

Il rimborso del valore della partecipazione può avvenire:

- utilizzando riserve disponibili della società;
- mediante acquisto della quota da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi;
- riducendo il capitale sociale corrispondentemente.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Art. 11 - Esclusione

Può essere escluso dalla società, con decisione dei soci o delibera assunta dall'assemblea dei soci ai sensi del presente statuto:

- * il socio che si rende gravemente inadempiente alle obbligazioni previste dal presente statuto;
- * il socio che abbia perduto, per qualsiasi causa, le caratteristiche previste dall'art. 8 del presente statuto sociale.

Nel calcolo delle maggioranze non sarà computata la partecipazione del socio la cui esclusione deve essere decisa. Non appena avuta notizia dell'evento che determina l'esclusione, l'Organo amministrativo comunicherà al socio la sua esclusione dalla società e provvederà ai conseguenti adempimenti.

Per la liquidazione della partecipazione del socio escluso si applicano le disposizioni dell'art. 10 che precede.

Art. 12 - Soggezione ad attività di direzione e controllo

La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo cod. civ.

Art. 13 - Sistema di Amministrazione

Nel rispetto dei vincoli di legge relativi all'amministrazione delle società a partecipazione pubblica, l'organo amministrativo della società è costituito di norma da un Amministratore Unico.

L'assemblea dei soci, con delibera motivata (trasmessa alla sez. regionale di controllo della Corte dei Conti e del Mef) con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto:

- da tre amministratori (qualora il capitale sociale sia inferiore a Euro due milioni), ivi compreso il Presidente; ovvero
- da cinque amministratori (qualora il capitale sociale sia uguale o superiore a Euro due milioni), ivi compreso il Presidente.

Gli Amministratori potranno essere anche non soci e verranno nominati con le modalità previste dagli artt. 14 e 15 del presente statuto.

All'Organo amministrativo compete in via esclusiva e funzionale la gestione della Società nel perseguimento dell'oggetto sociale.

Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 cod. civ.

Art. 14 - Amministratori: poteri particolari dei soci

Gli amministratori devono rispondere ai requisiti di legge relativi alla nomina di amministratori di società a partecipazione pubblica.

Gli amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia e la scelta deve essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla L. 12 luglio 2011 n. 120.

Nella scelta degli amministratori della Società deve essere assicurato il rispetto del principio dell'equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno.

Non possono essere nominati alla carica di amministratore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c. o a cui la carica è inconfiribile ai sensi del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39.

Al socio Comune di Soresina è attribuito il diritto:

- di nominare un numero di amministratori pari a 1 o 2 nell'ipotesi che il Consiglio di amministrazione sia

costituito, rispettivamente, da 3 ovvero da 5 membri;

- di nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione;

- di nominare il Presidente del Collegio Sindacale ed un Sindaco supplente (qualora sia nominato l'organo di controllo della società);

- di nominare l'organo di revisione e di determinarne il compenso;

- di nominare l'organo di liquidazione e di determinarne i poteri ed il compenso.

Ai soci diversi dal socio Comune di Soresina è attribuito il diritto:

- di nominare complessivamente un numero di amministratori pari a 2 o 3 nell'ipotesi che il Consiglio di amministrazione sia costituito, rispettivamente, da 3 ovvero da 5 membri;

- di nominare complessivamente due Sindaci Effettivi e due Sindaci supplenti (qualora sia nominato l'organo di controllo della società);

I diritti previsti dal presente articolo sono attribuiti al socio Comune di Soresina e agli altri soci personalmente e non sono quindi trasmissibili ai loro aventi causa, per qualsiasi titolo, che non siano Enti Locali o società a capitale sociale pubblico totalitario in assenza di preventiva autorizzazione dell'assemblea della società.

Art. 15 - Amministratori: nomina e durata dell'Organo di Amministrazione

L'Organo Amministrativo, come previsto dall'art. 14 del presente statuto, è nominato con le seguenti modalità:

- quanto al Presidente ed agli Amministratori nominati dal socio Comune di Soresina, direttamente su designazione di tale socio;

- quanto agli Amministratori nominati dai soci diversi dal Comune di Soresina, mediante designazione congiunta di costoro, in esito alla procedura di cui all'art. 16 del presente statuto.

L'Organo Amministrativo resta in carica per un periodo massimo di tre esercizi e sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del triennio, ovvero per quel diverso, minor periodo che sarà stabilito dall'assemblea al momento della nomina.

L'assemblea che nomina le cariche sociali determina i poteri dell'Organo di amministrazione.

Gli Amministratori sono rieleggibili.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a convocare l'assemblea per la sostituzione, da effettuarsi nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo.

Resta ferma l'applicazione della normativa di settore vigente.

Art. 16 - Amministratori: modalità di nomina da parte dei soci diversi dal Comune di Soresina

In relazione a quanto previsto dall'art. 15 del presente statuto, i soci diversi dal Comune di Soresina designano congiuntamente gli Amministratori da nominarsi nell'organo amministrativo della società con le modalità previste dal presente articolo.

I soci verranno riuniti in apposita assemblea convocata dal Presidente del consiglio di amministrazione della società almeno 10 giorni prima della riunione dell'assemblea dei soci convocata per la nomina del nuovo organo amministrativo della società.

Le funzioni di segretario dell'assemblea saranno svolte dal Segretario dell'Ente Locale socio avente il maggior numero di abitanti, dal Sindaco di tale Ente Locale ovvero da un suo delegato.

La designazione degli Amministratori da nominarsi da parte dei soci diversi dal Comune di Soresina verrà effettuata sulla base di liste presentate all'assemblea di cui al comma che precede da soci rappresentanti, individualmente o congiuntamente, almeno il cinque per cento (5%) delle azioni aventi diritto al voto nell'assemblea ordinaria.

Ciascun socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di un'unica lista, composta al massimo di un numero di candidati, progressivamente numerati, pari a quello dei nominandi, fermo restando che ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste, sottoscritte dal legale rappresentante pro tempore del socio diverso dal Comune di Soresina e corredate a pena di inammissibilità dell'accettazione irrevocabile dell'incarico da parte dei candidati (condizionata alla nomina), potranno essere presentate mediante deposito presso la sede della società sino alle ore 18.00 del giorno antecedente la data di convocazione dell'assemblea.

Ogni socio ha diritto di votare una sola lista esprimendo il voto in misura proporzionale alla partecipazione nel capitale sociale della società.

I voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi per uno, due, tre, quattro, etc., fino ad un numero pari a quello dei nominandi; i quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto, e verranno disposti in graduatoria decrescente; risulteranno eletti coloro che, considerate le liste singolarmente, avranno ottenuto i quozienti più elevati. In caso di parità di quozienti, nella scelta dell'ultimo Amministratore da eleggere sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, quello più anziano d'età.

Dell'assemblea verrà redatto verbale da parte del segretario, sottoscritto dal Presidente, e dell'esito dell'assemblea verrà data comunicazione all'organo amministrativo della società a

cura del segretario.

Art. 17 - Consiglio di Amministrazione: convocazione e funzionamento

Il consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

Il Presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica, i sindaci effettivi e il revisore se nominati.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il consiglio di amministrazione è presieduto dal Presidente, ovvero dal Vicepresidente, se nominato, nel caso di assenza o impedimento del Presidente o dal Consigliere delegato più anziano.

Il voto degli amministratori non può essere dato per rappresentanza.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal Presidente e dal segretario, se nominato, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Possono intervenire alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, salvo espresso dissenso della maggioranza assoluta degli Amministratori presenti, senza diritto di voto, relativamente alla trattazione circa la gestione dei servizi pubblici locali oggetto di affidamento diretto alla società:

- un rappresentante del Comitato unitario di indirizzo e controllo politico-amministrativo;
- un rappresentante del Comitato tecnico di controllo per le materie di propria competenza.

Art. 18 - Poteri e Competenze dell'Organo di Amministrazione

All'Organo amministrativo, qualunque sia la sua strutturazione, competono tutti i poteri per la gestione della Società.

L'Organo amministrativo può attribuire deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori presenti.

In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

Il consiglio di amministrazione delibera con il voto favorevole di almeno uno degli amministratori nominati dal socio Comune di Soresina e di almeno uno degli amministratori non nominati da quest'ultimo, nelle seguenti materie:

- delega dei poteri ai singoli amministratori;
- nomina di direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri;
- partecipazione a gare o, in genere, a procedure per la scelta del soggetto contraente di amministrazioni aggiudicatrici;
- conclusione di contratto d'appalto pubblici.

In relazione al compimento dei seguenti atti, è necessaria la preventiva autorizzazione risultante da deliberazione dei soci qualora ne facciano richiesta almeno due amministratori, nel caso in cui il consiglio di amministrazione sia composto da tre membri ovvero, nel caso in cui il consiglio di amministrazione sia composto da cinque membri, almeno due amministratori nominati dai soci diversi dal Comune di Soresina:

- costituzione, modificazione ed estinzione di diritti reali immobiliari, esclusa la compravendita;
- costituzione di ipoteche su beni immobili sociali nonché rilascio di avalli o fideiussioni a garanzia di obbligazioni di terzi;
- assunzione di finanziamenti o mutui ipotecari anche sotto forma di apertura di credito;
- emissione di pagherò cambiari, accettazione di tratte passive;
- conclusione di contratti con soggetti diversi dalla Pubblica Amministrazione.

Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475, comma quinto cod. civ.

Art. 19 Organo amministrativo: compensi

Agli amministratori spetta unicamente il rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio e le relative coperture assicurative, nel limite della normativa vigente, nonché un compenso stabilito dall'assemblea all'atto della nomina.

Al Vice Presidente, se nominato, non viene riconosciuto alcun compenso aggiuntivo per tale carica.

Art. 20 - Rappresentanza

La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al consigliere delegato, se nominato, nei limiti della delega.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

Art. 21 - Organo di controllo

La nomina del collegio sindacale è obbligatoria nei casi previsti dalla legge.

Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti.

Il presidente del collegio sindacale è nominato in occasione della nomina del collegio.

La nomina del collegio sindacale e dei sindaci supplenti avviene con le seguenti modalità:

- quanto al Presidente ed al Sindaco nominato dal socio Comune di Soresina, direttamente su designazione di tale socio come previsto dall'art. 15 del presente statuto;
- quanto agli altri Sindaci, mediante designazione congiunta degli altri soci, effettuata, mutatis mutandis, con le modalità di cui all'art. 16 del presente statuto.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il collegio è stato ricostituito.

I sindaci sono rieleggibili.

Il compenso dei sindaci è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 cod. civ.

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci.

La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di rinunzia, di decadenza di un sindaco, subentra il supplente nominato dal socio che ha designato il sindaco cessato dalla carica ovvero eletto nella lista del sindaco cessato, ovvero, in assenza, dal sindaco supplente eletto nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni, con le modalità previste dal presente articolo.

I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

In caso di cessazione del Presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dall'altro sindaco supplente designato dal socio Comune di Soresina.

Il collegio sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403-bis cod. civ. e, salvo la nomina di un revisore, esercita il controllo contabile sulla società.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408, primo comma cod. civ.

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti.

Le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione.

Il collegio dei sindaci deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

La riunione potrà tenersi anche per audioconferenza o videoconferenza; in tal caso si applicano le disposizioni sopra previste al precedente articolo 17 del presente statuto per le adunanze del consiglio di amministrazione.

Art. 22 - Revisore legale dei conti

Il controllo legale dei conti può essere delegato dall'assemblea ordinaria all'organo di controllo di cui all'art. 21 del presente Statuto; in tale ipotesi tutti i membri, effettivi e supplenti, dell'organo di controllo devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero di Giustizia.

Al di fuori dell'ipotesi prevista dal precedente comma, il controllo legale dei conti sulla Società è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero di Giustizia.

Il compenso del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

Qualora i soci nel procedere alla nomina non abbiano deciso diversamente, l'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data di decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

L'incarico può essere revocato con decisione dei soci.

Il revisore svolge funzioni di controllo contabile sulla società; si applicano le disposizioni contenute nel D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 38

Il revisore è tenuto a redigere la relazione prevista dall'articolo 2429, comma secondo cod. civ.

Art. 23 - Controllo analogo, congiunto e differenziato

L'affidamento diretto di servizi pubblici locali alla Società potrà essere disposto, nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria, da parte dei soci (di seguito "soci affidanti") relativamente a tutti o alcuni dei settori specificati nell'art. 4.

La Società gestisce i servizi in via esclusiva a favore dei soci affidanti ed in ogni caso nell'ambito dei territori di competenza di dette Amministrazioni.

I soci affidanti esercitano congiuntamente e/o disgiuntamente, i più ampi poteri di indirizzo, coordinamento e supervisione sugli organismi societari ed in particolare:

- possono convocare gli organi di amministrazione e di controllo della società, nonché il Direttore generale, se nominato, per informazioni sulle modalità di svolgimento dei servizi pubblici locali;
- richiedono periodicamente, e comunque almeno 2 volte l'anno, relazioni sulla gestione dei servizi e sull'andamento economico-finanziario;
- gestiscono forme di controllo di gestione con le modalità stabilite dai regolamenti interni dei soci affidanti;
- esprimono il proprio preventivo consenso, da intendersi quale condizione di legittimità, per ogni modifica statutaria inerente la gestione dei servizi pubblici locali.

La Società, ai fini dell'applicazione delle vigenti disposizioni sul controllo analogo come definite dalla vigente normativa nonché dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria, ai fini dell'esercizio delle attività costituenti l'oggetto sociale è strutturata nelle divisioni di seguito individuate.

Gestione del ciclo rifiuti, preposta alle attività di:

- gestione del ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani, di quelli dichiarati assimilabili agli urbani e degli speciali inerti, intesa quale raccolta, raccolta differenziata, trasporto, recupero e smaltimento, compreso, se necessario, il controllo degli impianti di smaltimento dopo la loro chiusura, la raccolta, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi, rifiuti ospedalieri, rifiuti cimiteriali, rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, rifiuti di imballaggio provenienti da insediamenti industriali e commerciali;
- progettazione, realizzazione e gestione di tutti gli impianti necessari al trattamento, alla selezione e allo smaltimento dei rifiuti di cui sopra, con i sistemi tecnologicamente più avanzati;
- operazioni di qualsiasi tipo destinate a consentire il

riuso dei prodotti o il riciclo dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e/o assimilati e la produzione di energia derivante dal razionale reimpiego dei suddetti rifiuti;

- spazzamento e lavaggio delle strade e di altri spazi pubblici, comprese le aree pubbliche e/o private, pulizia arenili;

- accertamento, liquidazione, riscossione dell'imposta e/o della tariffa per l'erogazione all'utenza del servizio di gestione del ciclo rifiuti.

Attività connesse alla gestione del ciclo rifiuti, preposta alle attività di:

- depurazione e trattamento degli scarichi e dei fanghi sia civili che agricoli e/o industriali per conto di Comuni, ovvero di privati;

- produzione di energia derivante dal razionale reimpiego dei suddetti rifiuti;

- reinserimento nel ciclo produttivo dei rifiuti con caratteristiche di materie prime seconde, mediante attività di recupero, selezione, stoccaggio e commercializzazione;

- ogni altra attività complementare o comunque connessa con i servizi di igiene urbana.

Attività diverse, preposta alle attività di:

- gestione dei servizi preordinati alla tutela, conservazione, valorizzazione della qualità ambientale, alla bonifica ambientale e ripristino igienico - sanitario, senza vincoli di territorialità.

- promozione, progettazione, ricerca e sviluppo di nuove tecnologie a minor impatto ambientale alle finalità di igiene e bonifica ambientale;

- servizio di rimozione della neve;

- pulizia, manutenzione, installazione dei gabinetti pubblici;

- gestione di servizi urbani relativi alla tutela del suolo, del sottosuolo, dell'acqua e dell'aria da varie forme di inquinamento e di monitoraggio ambientale;

- ogni altro servizio per conto di soggetti pubblici o privati, se ed in quanto inerente all'igiene ed alla bonifica ambientale o comunque di terzi, la cui gestione possa perseguire lo scopo sociale;

- effettuare operazioni e servizi di valorizzazione ambientale, in ciò includendo la gestione delle aree verdi, arredo urbano, le attività di bonifica di aree compromesse, terreni e falde mediante tecniche fisiche, chimico/fisiche e biotecnologiche;

- gestione parcheggi e segnaletica stradale.

Ciascuna divisione viene costituita dalla società, mediante apposita deliberazione dell'organo amministrativo della società contenente l'individuazione di un responsabile della divisione, a fronte dell'esercizio, da parte della società, di almeno una delle attività sopra indicate di competenza della

costituenda divisione.

Le divisioni determinano l'applicazione di meccanismi di controllo analogo, congiunto e differenziato secondo le modalità previste dal presente statuto e dai relativi contratti di servizio.

I soci affidanti esercitano i poteri relativamente alle divisioni per le quali hanno deliberato l'affidamento diretto dei servizi.

Ai fini della efficace gestione dei citati servizi, l'organo di amministrazione della società e il Direttore generale, se nominato, riferiscono dell'attività svolta anche agli organismi individuati dal presente atto.

Il controllo da parte dei soci affidanti, oltre che mediante le prerogative di socio della società così come definite dal diritto societario, viene svolto attraverso:

- un Comitato unitario di indirizzo e controllo politico-amministrativo (di seguito "Comitato Unitario");
- un Comitato tecnico di controllo per ogni divisione (di seguito "Comitato Tecnico").

I soci non affidanti possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato Unitario e del Comitato Tecnico.

La maggioranza assoluta dei membri dei citati comitati può disporre l'esclusione dalla partecipazione a singole riunioni ovvero a fasi di una riunione dei soci non affidanti, mediante decisione motivata e trascritta nel verbale di riunione del comitato stesso.

Art. 24 - Comitato unitario di indirizzo e controllo politico-amministrativo

Il Comitato unitario di indirizzo e controllo politico-amministrativo è formato:

- da un rappresentante per ogni singolo socio affidante individuato fra il legale rappresentante dell'Ente, l'Assessore delegato o un Consigliere delegato pro-tempore in carica;
- da un funzionario, con compiti di supporto e verbalizzazione e senza diritto di voto, nominato congiuntamente dai soci affidanti nel corso della prima riunione ed individuato fra i segretari, i direttori generali ovvero i dirigenti (o responsabili dei servizi negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale) in servizio presso almeno uno dei soci affidanti.

Il Comitato unitario esercita funzioni prevalentemente consultive e di supporto agli organi societari, nonché i poteri previsti nel presente statuto, ed in particolare:

- a) esercita nei confronti degli organi e degli organismi della società le competenze e le prerogative riconosciute al Consiglio, alla Giunta ed al Sindaco relativamente al controllo sui propri uffici e servizi; il controllo si esplica su tutti gli aspetti di organizzazione e funzionamento dei servizi oggetto di affidamento;

- b) detta gli indirizzi ai Comitati di divisione ai fini della gestione coordinata ed unitaria dei servizi nonché nelle materie e per gli aspetti coinvolgenti più divisioni;
- c) effettua audizioni degli organi di vertice della società sentendo, almeno una volta l'anno, il Presidente e/o il Direttore Generale, se nominato;
- d) riceve periodiche relazioni, con cadenza almeno semestrale, da parte degli organi di vertice della società sullo svolgimento dei servizi pubblici locali affidati alla società;
- e) può delegare alcune delle funzioni di cui alla precedente lettera ad uno o più comitati tecnici anche in modo differenziato in relazione alla specificità delle relative competenze.

Il Comitato unitario si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno e in via straordinaria su richiesta:

- a) di uno dei soci affidanti;
- b) del legale rappresentante della società.

Il Comitato unitario nomina un segretario a maggioranza assoluta dei propri componenti.

Delle riunioni dei Comitati tecnici è redatto verbale a cura del segretario.

Art. 25 - Comitato tecnico di controllo

E' istituito un Comitato tecnico di controllo per ognuna delle divisioni.

Ciascun Comitato tecnico di controllo è formato:

- da un rappresentante di ogni socio affidante individuato fra i segretari, direttori generali ovvero i dirigenti (o responsabili dei servizi negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale) in servizio presso almeno uno dei soci affidanti;
- da un dipendente di uno dei soci affidanti, con funzioni di supporto e verbalizzazione e senza diritto di voto.

Uno stesso soggetto può far parte di Comitati tecnici di più divisioni.

Ciascun Comitato tecnico nomina un segretario a maggioranza assoluta dei propri componenti.

Il Comitato tecnico, in particolare:

- a) esercita nei confronti degli organi e degli organismi della società le competenze e le prerogative riconosciute agli organi di governo ed agli organi tecnici dell'Amministrazione sui propri uffici; il controllo si esplica su tutti gli aspetti di organizzazione e funzionamento dei servizi oggetto di affidamento limitatamente alle materie di competenza della divisione e nel rispetto delle direttive del Comitato unitario;
- b) supporta il Comitato unitario nelle decisioni inerenti l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi di competenza della divisione;
- c) esercita le funzioni delegate dal Comitato unitario;
- d) coordina i sistemi di controllo di gestione della

società;

e) verifica il rispetto da parte della società delle prescrizioni contenute nei Contratti di Servizio;

f) fornisce un supporto tecnico-amministrativo dell'attività della società con le modalità stabilite dai contratti di servizio conclusi dalla società con le Amministrazioni affidanti;

g) segnala eventuali disfunzioni nella gestione dei servizi e propone i correttivi da apportare alla regolamentazione comunale ed agli atti di regolamentazione dei servizi pubblici locali.

Delle riunioni dei Comitati tecnici è redatto verbale a cura del segretario.

Art. 26 - Soci: decisioni

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che il consiglio di amministrazione o tanti soci che rappresentano almeno il 20% del capitale sociale sottopongono alla loro decisione.

In ogni caso sono riservate alla competenza esclusiva dei soci:

a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;

b) la nomina degli amministratori, secondo quanto previsto dal presente statuto;

c) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore, secondo quanto previsto dal presente statuto;

d) le modificazioni dello statuto;

e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonché l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata;

f) la decisione di emettere titoli di debito;

g) le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società e alla sua revoca;

h) il trasferimento della sede legale della società al di fuori dei limiti geografici previsti dall'art. 2 del presente statuto;

i) la decisione in ordine all'esclusione di un socio;

j) l'acquisto o vendita di partecipazioni sociali;

k) la conclusione di contratti sociali, anche preliminari, o associativi;

l) l'acquisto o vendita di azienda o di rami d'azienda;

m) l'acquisto o vendita di immobili;

n) la conclusione di contratti, di qualsiasi natura, di importo superiore ad € 1.000.000,00 (Euro un milione/00);

o) le decisioni concernenti adeguamenti tariffari relativi ai servizi oggetto di affidamento diretto alla società;

p) l'adozione di procedure di verifica della gestione dei

servizi oggetto di affidamento diretto alla società;

q) la determinazione degli indirizzi connessi alla gestione dei servizi oggetto di affidamento diretto alla società.

Non è necessaria la decisione dei soci che autorizzi l'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci, nei due anni dalla iscrizione della società nel Registro delle Imprese.

Art. 27 - Soci: diritto di voto

Hanno diritto di voto i soci regolarmente iscritti nel libro dei soci al momento dell'assemblea.

Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione al capitale sociale.

Art. 28 - Soci: assemblea

Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

L'assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o anche da un socio.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Quando particolari esigenze lo richiedano, e comunque con i limiti e le condizioni previsti dalla legge, l'assemblea per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni prima dell'adunanza o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e la maggioranza degli amministratori e dei sindaci, che sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Se gli amministratori o i sindaci non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società,

nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Art. 29 - Svolgimento dell'assemblea dei soci

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in sua assenza o impedimento, dalla persona designata a maggioranza dei presenti.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In tutti i luoghi audio e o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Possono intervenire all'Assemblea, senza diritto di voto, relativamente ai servizi pubblici locali di rilevanza economica:

- un rappresentante del Comitato unitario di indirizzo e controllo politico-amministrativo;
- un rappresentante del Comitato tecnico di controllo per le materie di propria competenza.

Art. 30 - Soci: deleghe

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società.

Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

E' ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

La rappresentanza non può essere conferita agli amministratori, ai sindaci o al revisore, se nominato.

Art. 31 - Assemblea: verbalizzazione

Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario, se nominato, o

dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma del successivo articolo 32.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Art. 32 - Assemblea: quorum costitutivo e deliberativo

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

L'assemblea delibera con il voto favorevole del socio Comune di Soresina e, allo stesso tempo, della maggioranza del capitale sociale sottoscritto dai soci diversi dal Comune di Soresina nelle seguenti materie:

- a) modificazioni dello statuto;
- b) compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- c) emissione di titoli di debito;
- d) anticipato scioglimento della società e revoca;
- e) trasferimento della sede legale della società al di fuori dei limiti geografici previsti dall'art. 2 del presente statuto;
- f) acquisto o vendita di partecipazioni sociali;
- g) conclusione di contratti sociali, anche preliminari, o associativi;
- h) acquisto o vendita di azienda o di rami d'azienda;
- i) acquisto o vendita di immobili;
- j) conclusione di contratti di importo superiore ad € 5.000.000,00 (Euro cinquemilioni/00);
- k) trasferimento dei diritti particolari di cui all'art. 14 del presente statuto.

Le deliberazioni relative all'organizzazione ed al funzionamento in generale dei servizi pubblici locali di rilevanza economiche sono adottate:

- con la maggioranza assoluta del capitale di tutti i soci affidanti di servizi pubblici locali per l'organizzazione ed il funzionamento generale dei servizi;
- con la maggioranza assoluta del capitale rappresentato dai soci affidanti dei singoli servizi pubblici locali relativamente all'organizzazione ed al funzionamento dei relativi servizi;

L'Assemblea delibera con le maggioranze di cui al primo comma

del presente articolo e con il voto favorevole dei soci direttamente interessati dalla deliberazione nelle seguenti materie:

- adeguamenti tariffari relativi ad ogni singolo servizio oggetto di affidamento diretto alla società;
- procedure di verifica della gestione del servizio oggetto di affidamento diretto alla società;
- indirizzi connessi alla gestione del servizio oggetto di affidamento diretto alla società;
- ogni altro elemento riservato dalla legge al potere di verifica da parte del socio.

I Comuni non possono esercitare il diritto di cui sopra sulle decisioni relative ai temi indicati nel presente articolo ma connesse all'esercizio di impianti comuni non divisibili a servizio della generalità dei soci, per le quali valgono le maggioranze di cui al primo comma del presente articolo.

L'assemblea delibera con il voto favorevole del socio Comune di Soresina sul gradimento previsto dall'art. 9 del presente statuto.

E' necessario il voto favorevole di tanti soci affidanti che rappresentino almeno il 75% del capitale degli stessi per deliberare la scissione, la fusione, lo scorporo di rami d'azienda o il conferimento d'azienda relativamente ai servizi pubblici locali di rilevanza economica oggetto di affidamento alla società.

Sono fatte salve le particolari prerogative, facoltà e diritti ai soci affidanti, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal presente atto e dal relativo contratto di servizio.

Per introdurre, modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 cod. civ. è necessario il consenso del socio a favore del quale tali diritti sono previsti.

Per modificare le maggioranze previste dal presente articolo, è necessario il voto unanime dei soci.

Nei casi in cui per legge o in virtù del presente statuto il diritto di voto della partecipazione è sospeso, si applica l'articolo 2368, comma 3, cod. civ.

Art. 33 - Bilancio e utili

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio l'Organo di Amministrazione redige il bilancio a norma di legge.

Art. 34 - Riserva legale

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a quando questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti per i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci.

E' tuttavia in facoltà dell'assemblea di costituire altre riserve da destinare a scopi particolari.

Art. 35 - Scioglimento e liquidazione

La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.

La competenza a prendere atto del verificarsi della causa di scioglimento e a effettuare gli adempimenti pubblicitari conseguenti spetta all'organo di amministrazione.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

La nomina dei liquidatori avviene con le modalità di cui all'art. 14 del presente statuto

Art. 36 - Controversie: clausola compromissoria e foro convenzionale

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra i soci, fra i soci e la Società, fra la Società e/o i soci e gli Amministratori e/o i liquidatori, ovvero fra gli Amministratori e/o i liquidatori tra di loro, per qualunque ragione e titolo, comunque relativa all'interpretazione, all'applicazione, all'esecuzione ed alla validità delle clausole del presente Statuto e delle deliberazioni degli organi sociali, alla qualità di socio ed alla partecipazione e possesso di quote o diritti sulle quote, anche in rapporto al trasferimento delle stesse, salvo le controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero ovvero sottratte comunque alla competenza arbitrale, è devoluta al giudizio di un Collegio Arbitrale.

Il collegio arbitrale è composto da tre arbitri, uno di essi con funzioni di presidente del collegio, tutti nominati, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Cremona.

La sede del collegio arbitrale sarà presso la sede legale della società.

Il collegio arbitrale deciderà entro centottanta giorni dalla sua costituzione, salva la sospensione dei termini nel periodo feriale e l'applicazione dell'art. 820, comma 2, cod. proc. civ., e salvo proroghe delle parti.

Nel caso di pluralità di parti, la proroga potrà essere validamente concessa dalla maggioranza di esse.

Gli arbitri procederanno in via rituale e secondo diritto e la relativa decisione sarà presa nel rispetto degli applicabili principi di legge ed avrà la forza e l'effetto di una decisione giudiziale tra le parti, in conformità alle disposizioni applicabili del codice italiano di procedura civile; è fatto ad essi divieto di decidere secondo equità.

Il Collegio arbitrale liquiderà le spese e le competenze degli arbitri e quelle per la difesa delle Parti attribuendone l'onere alle Parti stesse o ad una di esse nel modo che riterrà più equo, tenuto conto del principio della soccombenza e della condotta assunta dalle parti nel corso del procedimento arbitrale.

La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con decisione dei soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso con le modalità e nei termini di legge e di statuto.

Per tutto quanto qui non previsto si applicano le norme di cui agli artt. 34-36 del D.Lgs. 5/2003.

Qualsiasi controversia non suscettibile di essere devoluta per legge al Collegio arbitrale sarà di esclusiva competenza del Foro di Cremona.

Art. 37 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento al codice civile e alle leggi speciali in materia.

La società adeguerà tempestivamente lo statuto alla normativa in materia di servizi pubblici locali, con particolare riguardo alla disciplina sull'affidamento diretto di tali servizi ed all'esercizio dei poteri di controllo da parte delle Amministrazioni titolari del servizio.

In ogni caso, le norme del presente statuto non possono essere interpretate nel senso di ridurre le prerogative, facoltà e diritti dei soci affidanti relativamente all'esercizio dei poteri di controllo sui servizi oggetto di affidamento alla società.

Qualora dall'applicazione di taluna delle disposizioni del presente statuto dovesse emergere, anche per normativa o orientamento giurisprudenziale sopravvenuti, una riduzione o alterazione del corretto svolgimento delle attività di controllo analogo previste dall'art. 23 del presente statuto, il Presidente dell'organo di amministrazione, il Presidente dell'organo di controllo ovvero il Comitato Unitario o il Comitato Tecnico propongono tempestivamente, con le modalità previste dal presente statuto, le modifiche ritenute più opportune al fine di adeguare gli atti della società alla normativa vigente.

F.TO LUCA DEMARIA

F.TO GIOVANNI CORIONI, NOTAIO (L.S.)

Io sottoscritto Giovanni Corioni, notaio in Cremona, certifico che la presente copia, su otto fogli interi ed un mezzo foglio è conforme all'originale nei miei atti, munito delle prescritte firme.

Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

Cremona,